



COLLEGIO DI BARI – DEC. N.16510/2020 - PRES. DE CAROLIS – REL. TOMMASI

Conto corrente bancario – apertura della successione – legittimazione del singolo coerede alla liquidazione della quota parte del saldo – prova documentale del credito – assenza - rigetto (cod. civ., art. 570).

Pur potendo il singolo coerede disporre della propria quota della comunione ereditaria senza l'intervento degli altri coeredi e in assenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria è, in ogni caso, tenuto a fornire la prova del credito del *de cuius* nei confronti dell'intermediario. (MDC)

FATTO

Il ricorrente fa presente che l'8.10.2018 si è aperta la successione della sorella e di essere stato chiamato all'eredità in qualità di erede insieme alle altre quattro sorelle superstiti. Al riguardo evidenzia che il 10.4.2019 è stata presentata la dichiarazione di successione della sorella defunta presso il competente Ufficio, registrata e munita del codice di autenticazione "GLIFO", da cui si evince che la defunta era titolare, tra l'altro, di due rapporti presso l'intermediario convenuto, per l'importo complessivo di € 57.479,00. Il ricorrente fa presente di aver chiesto all'intermediario il 6.9.2019, tramite lettera raccomandata, chiarimenti riguardo alle modalità di riscossione della quota dei crediti a lui spettanti, allegando altresì copia della dichiarazione di successione e del documento d'identità; l'intermediario riscontrava la suddetta richiesta il 18.10.2019.

Riferisce, tuttavia, che alcuni disguidi non gli consentivano di istruire la pratica di successione e di essersi così rivolto ad un legale di fiducia.

A seguito della richiesta presentata dal professionista incaricato, l'intermediario rappresentava che per ottenere la liquidazione separata della quota di spettanza dei rapporti caduti in successione: *"[L'intermediario], dopo aver acquisito la domanda di scorporo, provvederà ad inviare agli eredi la comunicazione della richiesta liquidazione separata. Decorsi 15 giorni dal ricevimento della lettera, in assenza di opposizione, verrà autorizzata la liquidazione della quota di spettanza"*.

Il ricorrente fa presente di aver quindi inviato il 24.3.2020, per raccomandata A/R, all'Ufficio dell'intermediario competente, la richiesta di liquidazione separata della quota di sua spettanza, unitamente alla documentazione necessaria per istruire la pratica di successione. Il giorno stesso dell'avvenuta ricezione di tale lettera, il 31.3.2020, il ricorrente veniva contattato telefonicamente da un impiegato di tale Ufficio, il quale rappresentava di non poter *"procedere allo scorporo della quota di spettanza"*, dal momento che il conto corrente era intestato al *de cuius*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorrente fa presente di aver inviato il giorno stesso una comunicazione all'indirizzo Pec dell'intermediario, nella quale sono state evidenziate le discrasie emerse tra la procedura da seguire e *"la condotta ostruzionistica e non collaborativa"* posta in essere dall'Ufficio dell'intermediario.

Richiama, dunque, a sostegno delle sue ragioni l'ordinanza n. 27417/17 della Corte di Cassazione, secondo cui *"ogni coerede può agire singolarmente nei confronti del debitore del de cuius per far valere l'intero credito, ovvero la quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi"*.

Chiede pertanto la corresponsione della quota di sua spettanza, pari ad € 11.495,00, e il risarcimento del danno patrimoniale dubito, quantificato in € 1.000,00.

L'intermediario fa presente che la mancanza della documentazione necessaria ad istruire la pratica di successione è stata rappresentata per iscritto al ricorrente con le comunicazioni del 18.10.2019, del 19.3.2020 e del 4.5.2020, e di aver in particolare evidenziato la necessità di presentare la documentazione in originale.

Con riferimento alla richiesta di scorporo della quota spettante al ricorrente, l'intermediario osserva che *"la liquidazione separata della quota di spettanza è ammessa solo con quietanza congiunta di tutti gli eredi/aventi diritto, rappresentati in proprio o tramite procura. In assenza della quietanza congiunta, lo scorporo della quota potrà avvenire solo in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria"*.

Ritiene, dunque, che il mancato soddisfacimento della richiesta avanzata sia imputabile esclusivamente alla condotta del ricorrente, il quale non ha presentato la documentazione richiesta.

Il ricorrente replica di aver fornito all'intermediario la documentazione necessaria ad istruire la pratica di successione, peraltro allegata anche al presente ricorso.

Con specifico riguardo alla necessità, per procedere alla liquidazione della quota del conto corrente spettante al ricorrente, di una quietanza da parte di tutti gli eredi, ovvero di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, osserva che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27417/17, in conformità all'orientamento espresso dalle SS.UU., sentenza n. 24657/07, ha espresso il principio di diritto per cui *"ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota"*.

Inoltre evidenzia che gli orientamenti espressi dalle pronunce sopra richiamate, sono stati recepiti dal Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 27252/18, il quale ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente"*. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Le questioni sottoposte al Collegio riguardano il diritto del ricorrente di ottenere la liquidazione della quota del saldo residuo di un conto corrente e di un libretto di risparmio, in essere presso l'intermediario resistente e intestati alla sorella defunta, nonché la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato in € 1.000,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Al riguardo, occorre premettere che la successione del *de cuius* è avvenuta *ab intestato* e che il ricorrente non è l'unico erede, in quanto è succeduto a quest'ultima insieme alle quattro sorelle ai sensi dell'art. 570 c.c.

Tenuto conto di quanto precede, la questione giuridica sottoposta al Collegio concerne la possibilità per il singolo erede di disporre della propria quota della comunione ereditaria, che consiste in un diritto di credito verso l'intermediario convenuto, senza l'intervento degli altri coeredi e in assenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Il tema è stato scrutinato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 27.252 del 20.12.2018 nella quale si è stabilito, traendo spunto dall'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 27.417/2017, che "Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del *de cuius* caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente".

Quanto alla questione del diritto del singolo coerede ad ottenere la liquidazione delle somme giacenti sul libretto di risparmio cointestato alla *de cuius*, senza l'intervento degli altri eredi, l'intermediario deduce l'impossibilità di liquidare l'importo portato dal libretto di cui la *de cuius* risultava cointestataria [per]il disposto sia dell'art. 184, D.P.R. 256/89, il quale prevede che il pagamento dei crediti rappresentati dai libretti intestati a persona defunta (oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta) deve essere effettuato previa estinzione dei titoli, sia dell'art. 187, ove si prescrive che il rimborso a saldo del credito del libretto cointestato a due o più persone, una delle quali sia deceduta, deve essere eseguito con quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, anche qualora tale libretto rechi la clausola "pari facoltà di rimborso". Sul punto il Collegio rileva che le disposizioni testé citate risulterebbero abrogate come enunciato dal D.M. 6.6.2002, il cui art. 13 prevede: "1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione. 2. Salvo quanto disposto al precedente art. 12, comma 6, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il capo V del titolo I del libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e le relative norme di esecuzione contenute nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256". Il richiamato art. 7, comma 3 del d. lgs. 284/89 prevede tuttavia che "I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".

Tutto ciò premesso, con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio rileva di non poter comunque entrare nel merito del diritto lamentato da parte ricorrente, ritenendo prevalente la circostanza che l'istante non produca prova documentale dell'asserito credito del *de cuius* nei confronti dell'intermediario convenuto, limitandosi ad enunciarne il preteso ammontare, senza versare in atti documentazione che ne attesti la sussistenza e l'esatto ammontare. La domanda non può pertanto essere accolta.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 1.000,00, in considerazione del fatto di non aver potuto usufruire del denaro ereditato, nonché per aver subito "disagi, (...) perdite di tempo" e per aver sostenuto delle spese legali, il Collegio rileva che la stessa non possa essere accolta in quanto non supportata da alcuna allegazione specifica o evidenza documentale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso (cfr. Cass. civ., sez. I, 08-02-2012, n. 1781; Cass. civ., sez. III, 19-01-2007, n. 1183).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.